

Rivalutazione partecipazioni

DOTT. FRANCESCO FACCHINI

AGGIORNATO CON LA L. 30.12.2023 N. 213 (LEGGE DI
BILANCIO 2024)



STS NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

Premessa

Proroga 2024

La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto un'ulteriore proroga per il 2024 per le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 che riguardano la rivalutazione delle partecipazioni posseduti all'1.1.2024 da parte dei soggetti non imprenditori attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva del 16%.

Eventuale futura messa a regime dell'agevolazione

La legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) prevede l'introduzione di un'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene

Soggetti beneficiari

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) per l'anno 2024 è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR), c.d. "capital gain»:

- le **persone fisiche**, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- le **società semplici** e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- gli **enti non commerciali**, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;
- i **soggetti non residenti**, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, ove non esenti in base a disposizioni interne (es. partecipazioni non qualificate quotate) o alle Convenzioni (da valutare eventuale applicazione *participation exemption* dal 2024)

Partecipazioni rivalutabili

Possono essere oggetto di rideterminazione del costo fiscale:

- le partecipazioni in **società quotate** e **non quotate** possedute alla data del 1° gennaio 2024, suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 c. 1, lett. c) e c-bis) del TUIR);
- i diritti di **usufrutto** e **nuda proprietà** delle partecipazioni;
- le partecipazioni in **società semplici e di fatto**;
- le **partecipazioni in società estere** (da verificare il regime di tassazione nello stato estero delle partecipazioni).

Possesso al 1° gennaio 2024

il requisito del possesso della partecipazione (quotata o non quotata) deve essere verificato alla data dell'**1.1.2024**.

Pertanto, non possono beneficiare della disciplina in esame i soggetti che non sono possessori delle partecipazioni a questa data perché:

- ❑ sono state alienate prima di tale data;
- ❑ sono state acquisite per successione o donazione dopo tale data.

Perfezionamento rivalutazione partecipazioni non quotate

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, occorrerà che entro il **30.6.2024**:

- ❖ un professionista abilitato (es. dottore commercialista) rediga e asseveri la **perizia di stima** della partecipazione alla data di riferimento;
- ❖ il contribuente interessato **versi l'imposta sostitutiva del 16%** per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (e non quindi solo sull'incremento di valore attribuito). Si utilizza il codice tributo "8055" (ris. 75/2006).

Perfezionamento rivalutazione partecipazioni quotate

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il **valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023** ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Tale valore deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 16%.

A questi fini, si utilizza il codice tributo "8057" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione" (ris. Agenzia Entrate 19.5.2023 n. 23).

Versamento imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva è pari al 16% del valore periziato (non quotate) o del valore normale (quotate) e deve essere versata entro il 30.6.2024 sia con riferimento alle partecipazioni quotate che a quelle non quotate.

E' possibile optare per il versamento rateale attraverso il versamento di 3 rate annuali di pari importo, di cui la prima scadente entro il 30.6.2024. Le rate successive scadono, rispettivamente, il 30.6.2025 ed il 30.6.2026 e devono essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

L'imposta sostitutiva dovuta può essere compensata nel modello F24 con crediti d'imposta o contributivi disponibili.

E' ammessa la rivalutazione parziale del costo della partecipazione.

Partecipazioni già rivalutate

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell'ulteriore rivalutazione delle partecipazioni possedute:

- ❑ non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- ❑ può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73;

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
e Dottore di ricerca in Diritto processuale tributario
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT.SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista, Revisore Legale
apapini@stsnetwork.it



DOTT. ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale
agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA - SEDE

Via Matteucci, 38

+39 050 970628

E-mail info@stsnetwork.it

PISTOIA

Via E. Fermi, 93

+39 0573 935531

E-mail info@stsnetwork.it

LUCCA

Via Muston, 117

+39 0583 050260

E-mail info@stsnetwork.it

EMPOLI

Via Giuliano Vanghetti, 4B

0571/526275

E-mail info@stsnetwork.it

